

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE SOGNI
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIAVERA DEL MONTELLO TV VIA
SAN ROCCO 12/C

Numero REA: TV - 426779

Codice fiscale: 05117880269

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

All.to A al N. 3245 di Racc.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e degli artt.25 e seguenti del D.L. 179/2012, convertito nella legge n.221 del 17 dicembre 2012, una società a responsabilità limitata impresa sociale sotto la denominazione "IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L."

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Giavera del Montello (TV), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3 - OGGETTO

La società, che non ha scopo di lucro, si propone di esercitare un'attività di impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto disposto dall'art. 1 e 2 del D.Lgs. 112/2017. La società, in particolare, ha per oggetto le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della L. 328/2000;
- prestazioni socio-sanitarie ai sensi DPdC del 14 febbraio 2001 pubblicato nella GU n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, L. 223/1990;
- attività d'impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99 del regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, o persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale conformemente agli art. 1, comma 1 e 2, commi 3 e 4, del D.Lgs. 112/2017.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la società potrà, tra l'altro:

- a) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, l'acquisizione in proprietà, in diritto di superficie o ad altro titolo, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o, privati, che siano considerati opportuni o utili;
- b) amministrare tutti i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei quali detenga a qualunque titolo il possesso;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- d) partecipare anche intervenendo alla loro costituzione, supportare e promuovere associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi;
- e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, concerti, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte

quelle iniziative idonee a favorire un organico contratto tra la società, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere, sempre e comunque in via accessoria e strumentale, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

h) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione sociale definita negli scopi statutari;

i) programmare iniziative di "raccolta fondi", anche pubbliche, attraverso canale web, social e piattaforme digitali, nell'osservanza delle disposizioni di legge;

j) esercitare l'attività utilizzando tecniche di sensibilizzazione del mercato nel settore del sociale (quali il cause related marketing) ed ogni altro strumento in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese e dunque utile a stimolare il contributo e la raccolta di fondi da parte di enti, associazioni, persone fisiche e persone giuridiche per lo sviluppo dei progetti di cui all'attività principale;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

In sede di aumento del capitale sociale a pagamento, possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

In caso di conferimento di opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso il socio può sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

A eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 2482 *ter* cod. civ., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, a fronte di conferimenti sia in natura che in denaro; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ..

La delibera di aumento di capitale sociale a pagamento può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

In tal caso, i soci, che in sede di esercizio del diritto di sottoscrizione ne abbiano fatto contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste inoplate.

Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, cod. civ., le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 *bis*, comma 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, dovrà essere autorizzato con decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, cod. civ..

ART. 6 - SCOPO NON LUCRATIVO

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 7 - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2467 cod. civ., la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei soci, senza dover previamente pagare gli altri creditori sociali, o accantonare le somme necessarie a tale scopo.

La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI

ART. 8 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

In ogni caso, nell'ipotesi di comproprietà di una partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.

In caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 cod. civ..

In mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la quota di partecipazione del socio moroso può essere venduta all'incanto.

Si precisa che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod. civ., la vendita coattiva avrà a oggetto l'intera partecipazione del socio moroso.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo quanto previsto nelle disposizioni che seguono.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede della società, mediante lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R., ovvero mediante posta elettronica certificata, spedita non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ..

Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al tribunale del luogo in cui la società

ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione.

Nell'effettuare la propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci) per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia agli amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o rimossa solo laddove consti il consenso di tutti i soci.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

Fermo quanto indicato, l'ammissione di nuovi soci sia mediante l'aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali dovrà basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI MORTE

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte, salvo quanto previsto nelle disposizioni che seguono.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della partecipazione sociale

La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o rimossa solo laddove consti il consenso di tutti i soci.

ART. 11 - DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non vi sono diritti particolari attribuiti a singoli soci.

ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi indicati dall'art. 2473 c.c. e dalle norme in esso richiamate.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo della sede sociale entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il diritto potrà essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio alla società dell'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio, la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimborso del capitale versato e rivalutatosi secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, comma 2 D.lgs 112/2017.

ART. 13 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione dei soci deve avvenire, nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112/2017.

Il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

ART. 14 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;
10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;

11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) o numero di fax risultante dal Registro delle Imprese.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 16 - QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia, nelle ipotesi di modificazioni dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

ART. 17 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e dei presenti patti sociali, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2479 *bis*, comma 2, cod. civ., il socio può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti sono conservati dalla società.

TITOLO V

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART. 19 - GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;

- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

ART. 20 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

ART. 21 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere gestita e amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ai sensi dell'art. 2475, comma 3, cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente la gestione e l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci, in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita a ciascuno dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori decadono tutti gli amministratori.

Gli amministratori rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2475, comma 2, cod. civ..

ART. 22 - REQUISITI DI ONORABILITA' DELLE CARICHE SOCIALI

I soggetti che assumo le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituirà causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689, per i delitti contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica, per pedofilia o per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 (cinque) anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.

Non possono rivestire cariche sociali gli Amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della società.

ART. 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto i soci.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione e all'amministrazione della società.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e ai sindaci, se nominati, periodicamente con cadenza almeno trimestrale e, in ogni caso, ogni sei mesi, sull'andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In ogni caso non possono essere attribuite agli organi delegati: la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ..

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal comune dove ha sede la società, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e sindaci in carica, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Salvo quanto previsto all'art. 2475, comma 5, cod. civ., le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica certificata entro il termine indicato nella richiesta, purché dal documento sottoscritto dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

In tal caso, la decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

ART. 24 - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in misura non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 3 comma 2 D.Lgs 112/2017.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nel limite previsto per gli amministratori.

ART. 25 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., gli amministratori sono responsabili civilmente nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci o terzi.

L'azione sociale di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o

impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

ART. 27 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

ART. 28 - VOLONTARIATO

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO VI **BILANCIO E UTILI**

ART. 29 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

ART. 30 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili netti e gli avanzi di gestione, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale. E' fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al D.Lgs 112/2017, di utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'Articolo 9 del decreto Legislativo 112/2017.

La società può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 31 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. Lo scioglimento volontario anticipato della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvederà alla nomina ed alla determinazione del numero, dei poteri e delle attribuzioni dei liquidatori, con indicazione di quello o di quelli cui spetterà la rappresentanza della società e stabilirà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, il tutto con l'osservanza delle norme di legge.

La società potrà in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - DOMICILIO

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 33 - DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO

Nell'ipotesi che la società abbia tutti i requisiti di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella legge 221 del 17 dicembre 2012, in caso di perdite rilevanti ai sensi di legge, si applicherà la disciplina in deroga al codice civile di cui all'art. 26, comma 1, del predetto Decreto Legge, e pertanto:

- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dall'art. 2482-bis, comma 4, codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo;
- qualora la società si trovi nell'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter del codice civile, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo; fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di

scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, primo comma, punto n. 4, codice civile; se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi dell'art. 2482-ter del codice civile.

Alla società non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 3 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

ART. 34 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

ART. 35 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni di legge, alle norme del codice del Terzo settore di cui all'Articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile.

Sottoscritto all'originale

Zanatta Rudi

Martina Baiutti Notaio (L.s.)